



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

PALMA	MARIO	Presidente
FORLIVESI	LUIGI	Relatore
PORTARO	ANNA MARIA	Giudice

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 1493/07

UDIENZA DEL

27/11/2007 ore 09:30

SENTENZA

N°

174/20/07

PRONUNCIATA IL:

27.11.07



Commissione Tributaria Regionale della Campania

È COPIA AUTENTICA

data 21/02/08 Il Segretario

Si rilascia su richiesta di

per uso in data 21/02/08

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18.01.08

Il Segretario

[Handwritten signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1493/07

depositato il 21/02/2007

- avverso la sentenza N. 509/12/2005

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI

proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE DIREZIONE REGIONALE DI NAPOLI

controparte:

PADULA FRANCO LIBORIO

VIA SIRIO 2 83012 CERVINARA AV

difeso da:

MARRO AVV. RICCARDO


VIA MAZZOCCHI N. 16 83012 CERVINARA AV

Atti impugnati:

ALTRO n.26809 ALTRE IMP.INDIR 2002

Commissione Tributaria Regionale
della Campania - Napoli
Diritti di copia assoluta sull'originale.
Napoli ..20..FEB..2008

Il segretario
A. Passerello



Svolgimento del processo

PADULA FRANCO LIBORIO, dipendente dell'Agenzia delle Dogane, Direzione Regionale di Napoli, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre avverso la nota prot. n.26809, con cui veniva riconfermato il provvedimento, di cui al prot. N.18979 del 10/06/2004 della Direzione dell'Agenzia delle Dogane, con la quale viene rigettata l'istanza di computazione a tassazione separata dei redditi relativi all'anno d'imposta 2002 e percepiti nell'anno 2003, concernenti le quote di RSP (retribuzione di servizio prolungato) di novembre e dicembre 2002 e quelle del FUA (Fondo unico di amministrazione) relative all'anno 2002, tendente alla restituzione di parte dell'IRPEF trattenuta sui compensi arretrati.

L'istante eccepisce l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto nega l'applicazione del regime della tassazione separata a redditi percepiti con notevole ritardo rispetto alla maturazione del relativo diritto soggettivo, niente affatto "fisiologico" e non dipendente dalla volontà delle parti, ma riconducibile, per un verso o per l'altro, alla responsabilità dell'A.F. datrice di lavoro; produce agli atti memorie illustrative ed ampia documentazione a supporto di quanto affermato.

Nel giudizio si costituisce l'Ufficio che, con proprie deduzioni, respinge l'assunto della controparte, in quanto le somme relative all'imposta di cui viene chiesta la restituzione, non possono considerarsi "arretrate", ai sensi dell'art.16 del T.U.I.R., sia perché il pagamento nel periodo d'imposta successivo va ritenuto "fisiologico" per i tempi tecnici o giuridici occorrenti alla definizione del procedimento di erogazione degli emolumenti, sia per un precedente Accordo-stralcio intervenuto tra le parti, secondo il quale le indennità relative al terzo trimestre del F.U.A. sarebbero state corrisposte nel 2003.

La Commissione Provinciale accoglie il ricorso.

Dispone, infatti, che l'Agenzia delle Dogane proceda alla rideterminazione dell'IRPEF relativa all'anno 2003 dovuta sugli emolumenti descritti in narrativa, secondo il metodo della tassazione separata, con conseguente rimborso della maggiore somma indebitamente e direttamente ritenuta quale sostituto d'imposta; ricorda che l'art.17,1° comma, del T.U.I.R., approvato con DPR 22/12/1986, n.917 e successivamente modificato dall'art 1 del D.Lgs 12/12/2003, n.344, in vigore dal 1° gennaio 2004, prevede che l'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendenti riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

il dettato normativo chiaramente è orientato ad inquadrare la natura delle indennità in modo più favorevole al ricorrente e nella fattispecie va applicata la tassazione separata, prevista dal legislatore per i redditi percepiti dai contribuenti nel 2003, ma il cui diritto è maturato nell'esercizio precedente; le finalità sottese alla previsione del sistema della tassazione separata, vanno ricercate nella esigenza di attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rigida applicazione del "principio di cassa" nei riguardi di redditi formati in periodi d'imposta precedenti a quello di percezione delle somme stesse.

L'Agenzia delle Dogane propone appello avverso la sentenza, rilevando che il quadro normativo a cui occorre fare riferimento per la corretta analisi della fattispecie prospettata, è l'art.17, lett.b), del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con DPR n. 917/86;

tale disposizione stabilisce che sono fiscalmente considerati emolumenti arretrati e, pertanto, sono soggetti a tassazione separata, tutte quelle somme che vengono corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetti di leggi, contratti collettivi, sentenze o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, comprese le pensioni e gli assegni equiparati.

La tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successiva deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.; per esempio si tratta di emolumenti di fine anno che per forza di cose vengono erogati nell'anno successivo; rileva ancora che nell'Accordo stralcio è stata stabilita una preintesa relativa alla ripartizione del FUA 2002, con la espressa previsione che il terzo quadrimestre sarebbe stato erogato nel 2003; l'Agenzia delle Dogane, rigettando tutte le argomentazioni del ricorrente, ritiene che per la ripartizione del FUA, (la c.d. indennità professionale), vada conferito alle spettanze dell'anno 2003 ancora non corrisposte, il carattere di emolumenti arretrati ai sensi del richiamato art.17 TUIR, DPR 917/86.

Costituito in giudizio, il contribuente contesta l'atto di appello, chiedendone il rigetto in quanto infondato, in fatto ed in diritto, nonché inammissibile ed improcedibile, non avendo l'appellante aggiunto nulla a quanto già eccepito nel giudizio di primo grado, limitandosi a ripetere le deduzioni svolte in prima istanza.

Sul punto, richiama la sentenza n.11934 del 18/11/95, con cui la Corte di Cassazione, sez. lavoro, stabilisce che "è inammissibile l'appello con il quale la parte, nel riprodurre un'eccezione disattesa dal primo Giudice, non prenda in considerazione le ragioni del rigetto e non fornisca un'adeguata critica, intesa come supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione offerta dal Giudice di primo Grado".

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

La Commissione Regionale, riunita in Camera di Consiglio, esaminati gli atti, preliminarmente disattesa per inconsistenza la richiesta di inammissibilità dell'appello, deduce, tuttavia, la infondatezza dello stesso, stabilendone il rigetto per erronea applicazione dell'art. 17, lett.b), (già art.16, lett.b) del T.U.I.R., Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n.917, come modificato dagli articoli 1 e 49 del D.Lgs.12 dicembre 2003, n. 344.

Già la Corte Costituzionale, con sentenza n. 287 /97, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell' (ex) art.16, lett.b) DPR 22/12/86, n.917, nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l'indennità di disoccupazione, non solo, ma estendendo, parimenti, il regime della tassazione separata a qualsiasi emolumento percepito per lavoro dipendente, ove questo venga corrisposto in periodo d'imposta successivo a quello di riferimento, afferma espressamente la esigenza di attenuare gli effetti negativi derivanti dalla rigida applicazione del "principio di cassa" nei confronti di redditi che, formati in periodi d'imposta anteriori, determinerebbero cumulativamente, all'atto della percezione, una maggiore base imponibile ed una conseguente continua progressività dell'aliquota fiscale.

L'autorevole pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, non produce apprezzabile effetto sull'Ufficio appellante che formula il primo rilievo di impugnazione riprendendo la deduzione con cui la Circolare del 5.2.97, n.23, del Ministero delle Finanze, trattando degli "emolumenti arretrati", assume che "resta confermato che l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi".

Siffatta disposizione costituisce, ad avviso della Commissione, soltanto un mero espediente teso a contenere l'applicazione del regime di tassazione separata esclusivamente nell'ambito degli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2 dell'art. 49 del Nuovo TUIR"; con la esclusione, però, del regime separato per gli emolumenti corrisposti in un periodo d'imposta successivo e assoggettati a fisiologico rispetto dei tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione, viene posta in essere un'arbitraria forzatura rispetto ad inderogabili principi costituzionali, nonché una palese violazione del 2° comma dell'art. 3 del DPR 22/12/1986, n.917, che, per contro, impone l'applicazione separata dell'imposta su tutti i redditi da lavoro dipendente, come elencati nell'art.17 del citato DPR 917/86, non solamente su quelli individuati al 1° comma, lett. b), del detto art.17.

il diniego opposto alla tassazione separata sulla corresponsione della quota FUA relativa al terzo quadrimestre 2002, viene motivato adducendo che il ritardo provocato da cause tecniche e non giuridiche, non comporta l'applicazione del regime a tassazione separata; ma tale assunto non si fonda su alcun riscontro normativo e la "preintesa" siglata dalle parti di rappresentanza con Accordo-stralcio per la ripartizione del FUA con la previsione di erogazione nel 2003 del terzo quadrimestre 2002, non comporta alcuna preclusione all'aliquota a tassazione separata; anzi, a tal proposito, va evidenziata la comunicazione del 28 giugno 2004 con cui la Direzione dell'Agenzia delle Dogane di Roma sulla liquidazione del compenso FUA / Indennità di Professionalità, esprime chiaramente il parere che gli emolumenti di cui trattasi debbano essere assoggettati al regime della tassazione separata.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

Rigetta l'appello. Spese compensate

NAPOLI, 27. 11. 2007

IL RELATORE

IL PRESIDENTE



Commissione Tributaria Regionale della Campania

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

in data

18.01.2008

firmato

[Signature]